



Genova, 7 novembre 2019

Oggetto: Circolare informativa n. 10/19

Sommario

Sezione 1: Le novità del D.L. 124/2019 (c.d. decreto fiscale)	2
Sezione 2: Aggiornamenti in breve	11
1. Prossime scadenze in ambito crisi d'impresa per allerta e organi di controllo	11
2. Redditi/IRAP prospettati degli Aiuti di Stato	11
3. Pubblicati gli elenchi per lo split payment 2020	11
4. Proroga al 20/12 per l'adesione al servizio di consultazione delle e-fatture	12
5. Controlli sulle omesse comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA	12
6. Aggiornato il modello "dichiarazione di successione"	13
7. FAQ ENEA relative all'Ecobonus	13
8. Bozza legge di bilancio 2020	13
Sezione 3: Approfondimenti	16
9. Termine per le richieste di rimborso delle accise	16
10. Conservazione note spese dei dipendenti in trasferta	16
11. Debiti fiscali nel concordato preventivo	16
12. La società benefit è società tipica	17
13. Regime forfetario e partecipazione in Srl	17
14. Obbligo versamento IVA delle fatture emesse per operazioni inesistenti	18
15. Accertamento illegittimo se sottoscritto prima del termine per il contraddittorio	18
16. Ricostruzione e vendita fabbricato qualificabile come reddito d'impresa	18
17. Perdite fiscali riportabili integralmente nelle operazioni straordinarie	18
18. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	19
Sezione 4: Principali adempimenti	22
19. Mese di Novembre 2019	22

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Le novità del D.L. 124/2019 (c.d. decreto fiscale)

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26/10/2019, il D.L. n. 124 del 26/10/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 27/10.

In attesa delle eventuali modifiche apportate dal Parlamento nel corso del processo di conversione in legge, si sintetizzano le principali misure contenute nel provvedimento.

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

In tema di accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, il decreto vieta esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato. In deroga alla disciplina generale, le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell'accollo tributario sono irrogate entro l'ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione).

Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

Il decreto inserisce tre nuovi commi all'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, in materia di compensazione dei crediti, che stabiliscono l'esclusione dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti dei destinatari:

- di provvedimenti di cessazione della partita IVA, a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti e anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento, ovvero
- di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, i quali non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti IVA.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto il modello F24 è scartato.

Contrasto alle indebite compensazioni

Il decreto, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, amplia le limitazioni relative alle compensazioni orizzontali di crediti; estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria. Le nuove



disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

a) Compensazione orizzontale dopo 10 giorni dalla dichiarazione per i crediti oltre 5.000 euro

Il decreto amplia la limitazione a compensare orizzontalmente i crediti per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito, già prevista per i crediti IVA, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

b) Obbligo F24 telematico

Il decreto estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione orizzontale, e non solo ai soggetti titolari di partita IVA, l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche, tramite F24. Tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

c) Cooperazione AdE, INPS ed INAIL

Si prevede che l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL, stabiliscano procedure di cooperazione rafforzata con lo scopo di contrastare le indebite compensazioni di crediti inviando segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti che mostrano profili di rischio.

d) Nuova disciplina sanzionatoria per l'utilizzo di crediti non compensabili

Qualora in esito all'attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di trenta giorni e applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. Trascorsi 30 giorni, in assenza di chiarimenti e/o l'esecuzione del pagamento, la somma viene iscritta a ruolo.

La decorrenza delle sanzioni è a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020



Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

Il decreto reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio. L'articolo estende inoltre l'inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Le disposizioni introdotte trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

a) Interessati tutti i contratti di appalto – subappalti e tutti i sostituti d'imposta

In primo luogo, il decreto stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di un'opera o di un servizio ad un'impresa è tenuto al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, sulle addizionali regionali e comunali, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. L'ambito applicativo non è quindi limitato ai soli contratti di appalto, ma ricomprende anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice.

b) Somme versate dall'appaltatore al committente

L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici. La norma, inoltre, dispone che per tali versamenti non è possibile operare compensazioni da parte del committente nel modello F24 con crediti propri.

Per le imprese appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici vige l'obbligo di trasmettere al committente, sempre con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento, i dati necessari per il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate ed in particolare:

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente;



- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento;
- i dati identificativi del bonifico effettuato.

Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici ha l'obbligo di comunicare, entro 5 giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime, l'effettuazione del pagamento.

c) Possibile compensazione con i corrispettivi dovuti

Per evitare problematiche sui versamenti, si prevede che l'impresa affidataria nei confronti della quale siano già maturati corrispettivi non ancora corrisposti dal committente, possa richiedere al committente stesso di effettuare il versamento rivalendosi sui corrispettivi non pagati. Si tratta di una disposizione per evitare che il ritardo nel pagamento dei corrispettivi da parte del committente renda impossibile all'impresa esecutrice il pagamento delle ritenute.

d) Le responsabilità di appaltatore e committente

La responsabilità delle imprese appaltatrici e subappaltatrici consiste nella corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute alla fonte. Resta inoltre invariata la responsabilità amministrativa e penale delle società appaltatrici/subappaltatrici nei casi in cui:

- non abbiano eseguito il versamento al committente;
- non hanno trasmesso la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme dovute;
- non hanno trasmesso i dati richiesti dalla norma.

Ricade invece nella responsabilità del committente il versamento delle ritenute laddove questi abbia a disposizione la provvista per effettuare lo stesso.

e) Casi in cui l'impresa può eseguire i versamenti in autonomia

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicando al committente tale opzione entro 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento ed allegando una certificazione dei requisiti richiesti, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista:

- risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.



Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dal committente mediante un apposito servizio telematico messo a disposizione sempre dall'Agenzia delle entrate.

f) Le sanzioni per il mancato versamento delle ritenute

Il soggetto obbligato che non esegue, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Viene stabilito inoltre che chiunque non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, al versamento delle ritenute per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

g) Reverse charge IVA per i contratti di somministrazione di manodopera

La lettera a-quinquies), introdotta nel comma 6, art. 17 del D.P.R. 633/72, estende l'inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive ovvero tutti i settori caratterizzati dal consistente utilizzo di manodopera) presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

La norma prevede che l'inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggette al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo n.276 del 2003.

La sua efficacia è comunque subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.

Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati

In particolare l'articolo in esame introduce un nuovo comma (9-bis) all'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, in materia di immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria.

La norma dispone che la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi (c.d. ELIDE) deve essere verificata dall'Agenzia delle entrate. È stabilito pertanto l'obbligo di una preventiva verifica dell'Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell'IVA, equiparando conseguentemente ai fini di tale controllo tutte le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.



Trust esteri

Il decreto modifica il trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da trust esteri a residenti italiani. In particolare, con le norme in esame, i redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono considerati redditi di capitale a fini IRPEF anche nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall'atto costitutivo del trust. Ove non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito è incluso nella determinazione del reddito.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

Viene consentito alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate, per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali ovvero nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria (per la sola Guardia di finanza), e con idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati, l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche.

In particolare, i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, superando gli ordinari termini di accertamento pari a 5 o 7 anni.

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

I soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche anche il prossimo anno potranno continuare ad inviare i dati solo al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, senza dover emettere fatture elettroniche.

Semplificazioni fiscali (registri e precompilata IVA)

Il decreto sposta alla data del 1° luglio 2020 l'avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. La bozza della dichiarazione annuale dell'IVA sarà invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021.

Il sistema è basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Si introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il *quantum* dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento



dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

Per quanto riguarda la sanzione, rispetto alla vigente misura essa è ridotta di un terzo quella per ritardato od omesso versamento. Si prevede inoltre che, se il contribuente non provvede al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

Il decreto modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto:

- a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
- per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini e istituzione di premi speciali per il cashless

Vengono escluse dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina).

Sanzione lotteria degli scontrini

Si introduce una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie.

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

Si introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020. Esso è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro. L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*.

Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17

A decorrere dall'1/1/2020, viene modificato l'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, al fine di



procedere all'adeguamento delle disposizioni in esso contenute alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-449/17. Sono, quindi, ritenute esenti le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione o la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del terzo settore di natura non commerciale (ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esse strettamente connesse), mentre risultano imponibili, per effetto dell'eliminazione del riferimento nella norma, le "prestazioni didattiche di ogni genere".

Viene altresì previsto che le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica volte all'ottenimento delle patenti B e C1 siano imponibili ai fini IVA, mentre sono esenti quelle che consentono di sostenere l'esame per le patenti di altra categoria, in quanto rientranti nella nozione di "formazione professionale" (cfr. anche la Relazione illustrativa al DL 124/2019).

Riapertura termini prima rata definizione agevolata 2019

Il decreto posticipa dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione-ter delle cartelle esattoriali), disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018.

Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

L'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente.

Inoltre l'articolo 39 introduce nel D.lgs. n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. È prevista una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica) per la commissione del suddetto reato mentre non sono previste sanzioni interdittive.

Le disposizioni dell'art. 39 sono destinate ad avere efficacia solo dopo la conversione in legge del decreto in commento.

Quota versamenti in acconto (per i soggetti ISA)

La disposizione in esame prevede che (a decorrere dal 27 ottobre 2019) per i soggetti che



esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e per quelli che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata (articolo 5 TUIR), nonché in quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 TUIR) i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 è fatto salvo l'eventuale versamento della prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata, comunque, nella misura del 50 per cento, ovvero l'unica rata nella misura del 90 per cento.

In pratica, la disposizione trova applicazione per i medesimi contribuenti che hanno beneficiato della proroga al 30/9/2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti nel periodo 30/6/2019 – 30/9/2019. In base ai chiarimenti forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 28/6/2019 n. 64, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente:

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Per gli altri contribuenti, resta ferma l'attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).



Sezione 2: Aggiornamenti in breve

1. Prossime scadenze in ambito crisi d'impresa per allerta e organi di controllo

Come stabilito dal Dlgs 14/2019, il 16 Dicembre scadrà il termine per la nomina degli organi di controllo interno per molte società a responsabilità limitata.

In particolare, sono coinvolte le S.r.l. che per 2 esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei parametri fissati dal D.L. 32/2019 (sblocca-cantieri):

- € 4 milioni di attivo dello Stato Patrimoniale;
- € 4 milioni di ricavi;
- 20 dipendenti.

Le nuove procedure d'allerta scatteranno invece, come da programma, il 15 agosto 2020, per tutte le imprese. Il nuovo sistema di allerta costituisce un elemento cardine della riforma disegnata dal Codice della crisi poiché dovrà permettere una rilevazione precoce dei segnali di difficoltà, favorire l'adozione di misure tempestive, in modo da aumentare le chance di risanamento e di salvaguardia della continuità aziendale.

2. Redditi/IRAP prospetti degli Aiuti di Stato

Rimangono ancora dei dubbi su come compilare il prospetto "Aiuti di Stato" nei modelli Redditi 2019 (righe RS401 e RS402) e Irap 2019 (righe IS201 e IS202).

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) distingue due tipologie di aiuti:

- 1) quelli soggetti a un procedimento di concessione;
- 2) quelli non sottoposti all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione.

Per i secondi, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell'aiuto individuale sono assolti dall'Amministratore competente preposta alla fase di fruizione in un momento successivo alla fruizione stessa. Le imprese non devono quindi inserire nel prospetto dichiarativo gli aiuti già presenti nei Registri in quanto il dato verrebbe duplicato.

3. Pubblicati gli elenchi per lo split payment 2020

Sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF, sono presenti gli elenchi che indicano le società, le fondazioni e gli enti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment per il 2020. Lo split payment riguarda, oltre le amministrazioni pubbliche, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti quali:



- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali, dalle Amministrazioni locali e dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle amministrazioni pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Dato che agli elenchi è conferita efficacia costitutiva e, siccome un soggetto può esservi incluso o escluso durante l'anno, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell'elenco. L'individuazione delle società, fondazioni e enti a cui si applica lo split payment per il 2020 si determina sulla base del possesso dei requisiti al 30 settembre 2019.

Per l'anno di imposta 2020, la speciale disciplina si applicherà sino al 30 giugno 2020 anche se c'è la possibilità di un rinnovo dell'autorizzazione da parte del Consiglio Ue.

4. Proroga al 20/12 per l'adesione al servizio di consultazione delle e-fatture

L'Agenzia delle Entrate, con provv. 30.10.2019 n. 738239, ha differito al 20/12/2019 il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. La scadenza odierna viene prorogata per "recepire dal punto di vista tecnico e strutturale" le disposizioni contenute nell'art. 14 del decreto fiscale (DL 26.10.2019 n. 124), che prevedono l'integrale memorizzazione dei dati dei file delle fatture elettroniche.

5. Controlli sulle omesse comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA

Con la pubblicazione di un apposito provvedimento (il n. 736758 del 29 ottobre), l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali i soggetti passivi verranno informati in ordine alle anomalie derivanti dal confronto fra i dati contenuti nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo e al secondo trimestre del 2019 e quelli presenti nelle fatture elettroniche trasmesse mediante Sistema di Interscambio e nelle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere riferite ai medesimi periodi.

Si tratta, in particolare, dei casi in cui, a fronte dell'emissione di e-fatture o della presentazione dell'esterometro, non risultano pervenute all'Amministrazione finanziaria le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

I destinatari degli "avvisi" dell'Agenzia delle Entrate potranno valutare la correttezza dei dati e fornire eventuali "elementi, fatti e circostanze" che possano giustificare le anomalie riscontrate.



6. Aggiornato il modello “dichiarazione di successione”

Con il provvedimento 728796/2019 del 21 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello telematico della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, nonché le relative istruzioni, da utilizzare obbligatoriamente dal 21/12/2019. Le modifiche recepiscono le agevolazioni relative a immobili diventati inagibili a causa di calamità naturali e quelle in materia di enti senza scopo di lucro, nonché le interpretazioni di prassi sulla gestione dei benefici previsti in relazione a terreni agricoli e montani.

7. FAQ ENEA relative all'Ecobonus

L'Enea ha precisato che per i lavori completati nel 2018 è possibile rettificare i dati sul sito Enea relativi alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico degli edifici entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (<https://finanziaria2018.enea.it>).

Si tratta di una precisazione che riprende quanto previsto dalla circolare dell'AdE n.21/E del 23 Aprile 2010 e dalla risoluzione dell'AdE n.4/E del 27 Maggio 2010.

Per accedere alle FAQ dell'ENEA si rimanda al seguente [link](#).

8. Bozza legge di bilancio 2020

La bozza della legge di Bilancio per il prossimo anno, la c.d. manovra, è stata finalizzata e la Ragioneria ha “bollinato” il testo. Si tratta di un provvedimento di 119 articoli e 90 pagine che sarà discusso in Parlamento per la sua approvazione prima della fine dell'anno.

Si riportano di seguito le principali linee guida sulle quali si sta discutendo:

- completa sterilizzazione per il 2020 e parziale per il 2021 delle clausole di salvaguardia IVA e accise;
- proroga delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia per il 2020;
- detrazione del 90% per chi effettua lavori di rifacimento della parte esterna di un edificio (bonus facciate);
- abrogazione della mini-IRES (mai applicata) e reintroduzione dell'ACE con un rendimento nozionale pari al 1,3%;
- proroga per il 2020 degli incentivi “superammortamento” e “iperammortamento” secondo le modalità attualmente in vigore per il 2019; previsto inoltre un credito d'imposta aggiuntivo per il triennio 2020-2022 (nella misura del 10 per cento) nel caso in cui gli investimenti in macchinari e software indicati nel piano Industria 4.0, effettuati a partire dal 1° gennaio 2017, facciano parte di un progetto che apporti benefici ambientali;
- rimodulazione della percentuale dell'ammontare risultante dalle tabelle ACI che concorre



alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF per il dipendente del reddito ritraibile dall'auto aziendale a titolo di *fringe benefit* nel seguente modo:

Categorie	% tassata ai fini IRPEF
Veicoli a trazione elettrica, veicoli ibridi e veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio	30%
Auto a basse emissioni di CO ₂ (fino a 160 CO ₂ g/km)*	60%
Auto inquinanti (oltre 160 CO ₂ g/km)*	100%

*si può fare riferimento alla voce V7 della carta di circolazione del mezzo

- “plastic tax” per oggetti come bottiglie di plastica, buste e vaschette in polietilene monouso, ma anche il tetrapak del latte o i contenitori dei detersivi ecc. L'imposta sarà pari ad un euro al chilo;
- riduzione delle esenzioni vigenti per i buoni pasto cartacei a 4 euro e contestuale aumento dell'esenzione a 8 euro per i buoni pasto elettronici (attualmente pari rispettivamente a 5,29 euro e 7 euro);
- rimodulazione dall'anno d'imposta 2020 degli oneri detraibili al 19 per cento in base al reddito IRPEF secondo il seguente schema:

Reddito (euro)	Quota di detraibilità spettante
Fino a 120.000	100%
Oltre 120.000 fino a 240.000	$(240.000 - \text{reddito}) / 120.000$
Oltre 240.000	0

Sono esclusi gli oneri per interessi per mutui ipotecari e le spese sanitarie sostenute per patologie gravi.

Le detrazioni spetterebbero a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero con altri sistemi di pagamento tracciabili (fanno eccezione le spese sanitarie);

- abrogazione del regime forfetario al 20% per i redditi superiori compresi tra 65.001€ e 100.000€, mentre per il regime forfetario fino a 65.000€ sono introdotti i seguenti limiti:
 - 20.000€ di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;
 - esclusione per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di



lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000€.

Previsto un termine di accertamento ridotto di un anno per i soggetti che volontariamente utilizzino esclusivamente fatture elettroniche;

- riproposizione della norma relativa alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non qualificate e dei terreni;
- unificazione di IMU e TASI (con abolizione di quest'ultima).



Sezione 3: Approfondimenti

9. Termine per le richieste di rimborso delle accise

La Cassazione con cinque sentenze (dalla 24259 alla 24263 depositate lo scorso 30 settembre) stabilisce che il termine biennale per la restituzione del credito per le accise decorre “dal momento in cui si è realizzato il presupposto costitutivo del beneficio” e, viene inoltre chiarito, che il rimborso a causa di esonero o agevolazione è un’ipotesi differente rispetto alla restituzione per indebitato versamento delle accise. In quest’ultimo caso il termine dell’istanza è più restrittivo e decorre dal momento del pagamento.

10. Conservazione note spese dei dipendenti in trasferta

L’Agenzia delle Entrate sta fornendo, tramite alcune risposte ad interpelli, le linee guida alla conservazione digitale di tutti i documenti analogici a valenza fiscale.

È il caso della risposta a interpello 388 del 20 settembre scorso, secondo la quale si deve distinguere i documenti che si vogliono conservare tra documenti originali “non unici” o “unici”. Nel secondo caso ci sarebbe l’obbligo da parte di un notaio o da altro pubblico ufficiale di autenticare la conformità all’originale delle copie informatiche. Un documento è “non unico” se è possibile ricostruirne il contenuto utilizzando la combinazione dei predetti documenti giustificativi e dei dati risultanti dalla contabilità ed è possibile risalire al documento attraverso altre scritture di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi.

L’Agenzia delle entrate è intervenuta anche con la risposta all’interpello 403 del 9 ottobre scorso che tratta la tematica di come debbano essere conservate le note spese arrivando ad una conclusione che non sembrerebbe molto coerente con la digitalizzazione. Secondo l’Agenzia la nota spese creata all’interno del sistema informativo, può essere, a discrezione, conservata o in versione digitale o in quella cartacea. Chiarisce inoltre che l’obbligo di conservazione elettronico riguarda solo le fatture elettroniche e non anche tutti gli altri documenti informatici fiscalmente rilevanti.

11. Debiti fiscali nel concordato preventivo

Il ricorso agli istituti deflattivi durante il concordato preventivo in presenza di una proposta di transazione fiscale può generare le seguenti situazioni:

- se la definizione del credito del Fisco è avvenuta mediante l’accertamento con adesione, la mediazione o la conciliazione giudiziale prima dell’apertura della procedura e le somme non sono ancora interamente versate, queste sono un credito concorsuale soggetto alla falcidia concordataria;
- se la definizione del credito contestato dal Fisco avviene mediante l’adesione, la



mediazione o la conciliazione giudiziale nel corso della procedura non viene meno l'obbligo di versare l'importo ai fini del perfezionamento, oppure la prima rata di tale importo se si opta per un pagamento rateale;

- se la definizione del credito contestato dal Fisco avviene durante la procedura senza ricorso agli istituti deflattivi del contenzioso, la definizione si può ottenere anche con una proposta di transazione fiscale che disciplini il trattamento dei crediti, a condizione che l'Agenzia delle Entrate la approvi.

12. La società benefit è società tipica

Per benefit corporation si intendono quelle società che sono legalmente tenute a indirizzare lo svolgimento dell'attività economica anche a finalità altruistiche di "beneficio comune". I notai del Triveneto con la massima S.A.1. sono intervenuti fornendo spunti di riflessione sulla novità introdotta dall'articolo 1, commi 376-384, legge 208/15 (legge stabilità 2016).

Il passaggio da una società tradizionale a una benefit corporation può avvenire attraverso la semplice modifica del contratto sociale o dello statuto senza procedere alla trasformazione di un tipo di società in un altro. È stata analizzata la posizione dei soci non consenzienti quando avviene la modificazione dell'atto costitutivo e l'eventuale possibilità in capo a questi del diritto di recesso. Nel caso di società di persone, essendo la materia della modifica dei patti sociali governata dal principio dell'unanimità, la loro modifica non condiziona il diritto di recesso a meno che il contratto preveda la possibilità di una sua modificazione a maggioranza. Per le società di capitali è più complesso giungere a conclusioni valide poiché la soluzione dipende dalla specifica modificazione statutaria, anche se per le Spa si sostiene che per le modificazioni statutarie che inseriscono nuovi destinatari dei benefici provenienti dalla società è previsto la possibilità di recesso.

13. Regime forfetario e partecipazione in Srl

Con la risposta all'interpello 392 del 7 ottobre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che con il possesso di una partecipazione in una società a responsabilità limitata si perde nell'anno successivo la possibilità di applicare il regime forfetario.

Nel caso oggetto di interpello, secondo l'Agenzia, il contribuente potrebbe mantenerlo cessando la carica di amministratore nelle società la cui attività è riconducibile alla propria e non effettuando prestazioni nei loro confronti.



14. Obbligo versamento IVA delle fatture emesse per operazioni inesistenti

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 26983 ha confermato che è interamente dovuta l'Iva anche se derivante da una fattura emessa per operazioni inesistenti e deve essere rilevata anche l'eventuale nota di credito. Infatti l'art 21, comma 7 del Dpr 633/72 prevede appunto che se viene emessa una fattura per operazioni inesistenti l'imposta è dovuta per l'intero ammontare. Secondo la giurisprudenza, peraltro, in questi casi non si può concorrere al meccanismo della compensazione con l'imposta sugli acquisti per i quali è ammessa la detrazione e non è neanche possibile evitare il pagamento dell'imposta attraverso una nota di credito poiché la procedura di variazione prevista dalla norma (articolo 26 del Dpr 633/72) presuppone necessariamente che l'operazione a monte sia effettiva e reale.

15. Accertamento illegittimo se sottoscritto prima del termine per il contraddittorio

La Cassazione con l'ordinanza 27415 del 25 ottobre scorso ha confermato che l'avviso di accertamento sottoscritto prima dei 60 giorni è illegittimo anche se notificato oltre tale termine poiché, ai fini del rispetto del diritto di contraddittorio, vale la data di emissione dell'atto e non la sua consegna al contribuente. La nullità che deriva dalla violazione dell'articolo 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente non necessita della prova di resistenza e quindi il contribuente non è obbligato a evidenziare le ragioni che non ha potuto rappresentare per la mancanza del contraddittorio.

16. Ricostruzione e vendita fabbricato qualificabile come reddito d'impresa

L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 426 del 24 ottobre ha concluso che la demolizione di un fabbricato da parte di una persona fisica con la ricostruzione e vendita di 5 appartamenti, 8 garage e 3 posti auto è un'attività imprenditoriale che comporta la tassazione del relativo reddito d'impresa. È stata inoltre negata l'applicazione, come persona fisica, dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, che avrebbe comportato l'esenzione dal Irpef della plusvalenza da cessione, in quanto il caso trattava di beni posseduti da più di 5 anni. L'Agenzia delle Entrate ha definito tale attività imprenditoriale in quanto l'intervento risulta finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari a terzi.

17. Perdite fiscali riportabili integralmente nelle operazioni straordinarie

Con la risposta a interpello n. 416, pubblicata il 15 ottobre scorso, l'Agenzia delle Entrate torna a esaminare una specifica istanza di disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione delle perdite fiscali in caso di fusione societaria, di cui all'art. 172 comma 7 del TUIR.



L'istanza di disapplicazione della norma antielusiva specifica di cui all'art. 172 comma 7 del TUIR, oggetto dell'interpello, viene presentata unicamente in relazione all'ostacolo rappresentato dal "limite quantitativo" di perdite fiscali riportabili post fusione che, nel caso di specie, eccedono il limite del patrimonio netto esistente, in quanto l'incorporata Beta presenta dati di ricavo e di spese per il personale che le consentono di superare il "test di vitalità", ossia il presupposto in assenza del quale il riporto post fusione delle perdite fiscali pregresse è precluso in partenza per l'intero ammontare delle medesime.

L'Agenzia delle Entrate si è espressa per l'integrale disapplicazione dell'art. 172 co. 7 del TUIR (e, quindi, per l'integrale riportabilità post fusione delle perdite fiscali pregresse dell'incorporata Beta, senza tenere conto del "limite quantitativo" del patrimonio netto) una volta constatato, "in base alle risultanze dei bilanci relativi agli esercizi che hanno preceduto la data di efficacia giuridica della fusione" che "l'attività d'impresa svolta dalla società incorporata non sembra aver subito un depotenziamento".

18. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Svolgimento di lavoro nero da parte di percettori di reddito di cittadinanza: applicazione della "maxi sanzione maggiorata"

Come si ricorderà, con la Circolare n. 8/2019, l'INL ha precisato che l'accertato impiego in nero di beneficiari del reddito di cittadinanza comporta una maggiorazione del 20% degli importi della maxisanzione a carico del datore, con conseguente non diffidabilità dell'illecito.

Ora, con la Nota n. 7964 dell'11 settembre 2019, l'INL fornisce ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione della "maxi sanzione maggiorata".

L'Ispettorato precisa che l'aggravante sanzionatoria (pari alla maggiorazione del 20% della maxisanzione a carico del datore) trova applicazione:

- sia nel caso in cui il lavoratore irregolare sia l'effettivo richiedente del reddito di cittadinanza,
- sia nell'ipotesi in cui il lavoratore irregolare, pur non essendo il diretto richiedente del reddito, appartenga al nucleo familiare beneficiario dello stesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DL n. 4/2019: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni." Il suddetto comma fa riferimento al caso in cui il richiedente abbia ottenuto indebitamente il beneficio per mezzo di dichiarazioni false all'atto della



presentazione della domanda di reddito di cittadinanza, e non le abbia integrate entro 30 giorni dalla stessa attraverso il modello “Rdc-Com ridotto”. Tale ipotesi di reato è dunque integrata quando venga omessa la comunicazione all’INPS del reddito derivante da un’attività di lavoro irregolare, svolta prima della presentazione dell’istanza di reddito, da parte di uno dei componenti del nucleo familiare, anche qualora il soggetto richiedente non coincida con il lavoratore “in nero”.

Il comma 2 del citato art. 7 stabilisce che: “L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni”.

La suddetta disposizione fa riferimento al caso in cui il richiedente abbia conservato illegittimamente il beneficio, avendo omesso di comunicare le variazioni reddituali o patrimoniali rilevanti ai fini della conservazione del reddito di cittadinanza. Tale ipotesi di reato è integrata nel caso di omissione della comunicazione del reddito derivante da un’attività lavorativa “in nero”, iniziata dopo la presentazione dell’istanza di reddito, da parte del lavoratore richiedente che non abbia poi provveduto ad integrare la domanda attraverso la compilazione del modello “Rdc- Com Esteso” con le informazioni relative ai compensi percepiti.

A tale comunicazione è tenuto il lavoratore che percepisce un reddito dalla citata attività, e che appartenga ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza. L’INL sottolinea, infine, che ai fini della configurabilità dei suddetti reati, non rileva la materiale percezione delle somme riconosciute a titolo di reddito di cittadinanza, né da parte del nucleo familiare, né da parte del soggetto responsabile delle condotte illecite, essendo fattispecie di reati di pericolo e non di condotta. Da ultimo, l’Istituto invita gli Uffici ad un confronto con le competenti Procure della Repubblica per recepire eventuali orientamenti difformi, dandone comunicazione all’INL per mezzo degli Ispettorati interregionali di riferimento.

Responsabile la società che omette le misure di sicurezza per un risparmio sulla spesa

In tema di norme antinfortunistiche, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità, ai sensi della “231”, dell’ente che abbia violato tali norme, omettendo di predisporre le misure di sicurezza con l’obiettivo di avere un risparmio sulla spesa. Con la Sentenza n. 39713 del 27 settembre 2019, la Corte, respingendo il ricorso della società, ha sottolineato che i criteri di imputazione oggettiva sono ravvisabili sia nell’intento di conseguire un risparmio di spesa, a prescindere dal suo raggiungimento, sia nell’ottenimento di un vantaggio, indipendentemente dalla volontà di conseguirlo.



Incompatibilità ambientale: il trasferimento del dipendente ha natura organizzativa

In caso di lavoratore trasferito ad altra sede per incompatibilità ambientale, il provvedimento del datore fondato su motivazioni organizzative non può considerarsi di natura disciplinare, e ciò sia nel pubblico impiego privatizzato che nel lavoro privato.

È quanto emerge dall'Ordinanza n. 27345 del 24 ottobre 2019, secondo la quale, nel caso in esame, l'incompatibilità ambientale è stata valutata dal datore di lavoro sulla base di un criterio oggettivo, a prescindere dalla colpa del dipendente o dalla sua violazione dei doveri d'ufficio. Il clima di sfiducia instauratosi tra il console e il funzionario, a seguito della denuncia anonima ai carabinieri sulla presunta vendita di un visto sul passaporto, ha comportato, infatti, disfunzioni tali da compromettere il buon andamento ed il prestigio dell'ufficio.



Sezione 4: Principali adempimenti

19. Mese di Novembre 2019

DATA	ADEMPIMENTO	
18 Novembre	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</i>	Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente. Versamento dell'IVA dovuta per il 3° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72)
	INAIL	Versamento quarta rata con il tasso d'interesse dello 0,005%.
	IMPOSTE DIRETTE	Redditi/IRAP 2019 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
20 Novembre	ENASARCO <i>III trim 2019</i>	Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle provvigioni del terzo trimestre.
25 Novembre	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
2 Dicembre	REDDITI-IRAP-CNM <i>II acconto 2019</i>	Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2019.
	DICHIARAZIONI 2019 FY 2018 <i>Redditi/IRAP/CNM</i>	Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare
	ROTTAMAZIONE TER	Entro tale data il contribuente deve effettuare il pagamento del dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
	ESTEROMETRO <i>Ottobre 2019</i>	Termine per l'invio dell'esterometro (dati fatture da e verso l'estero).
	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA <i>III trim 2019</i>	Per i soggetti passivi Iva scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative ai mesi di luglio, agosto, settembre 2019 (soggetti mensili) e al terzo trimestre 2019 (soggetti trimestrali).

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.